

T I T O L O I°

DISPOSIZIONI GENERALI

C A P O I°

Norme preliminari

Art. I

CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite e da costruire nel territorio comunale, da parte di chiunque, sono soggette alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle, costituenti lo strumento urbanistico.-

Art. 2

RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Dispensando l'Art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle leggi speciali e dai Regolamenti edilizi comunali", per quante non specificamente indicato nel presente Regolamento, s'intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.-

C A P O II
COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco:

- a) - su tutte le questioni di carattere urbanistiche ed edilizio, riguardanti il territorio comunale;
- b) - sui progetti delle opere soggette a concessione, di cui all'Art. 6;
- c) - sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione, di cui allo Art. 19;
- d) - in via preliminare sui progetti di massima, relativi ad opere di particolare importanza;
- e) - su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.-

Art. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è composta da:

- Componenti:

- a) - il Sindaco e un Assessore sue delegate, che la presiede;
- b) - il tecnico comunale;
- c) - 1°Ufficiale sanitario;

+ Commissari:

- d) - un Ingegnere o Architetto, designato dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dal relative Ordine professionale;
- e) - un Geometra, residente nel comune, designato dal Consiglio Comunale;
- f) - due esperti in edilizia, di cui uno Perito Agrario, nominati dal Consiglio Comunale;

9 + 1
4 + 1
3

g) - un rappresentante dell'E.P.T. ;

h) - un rappresentante dei VV. FF. ;

I Commissari, di cui alle lettere d), e), f) durano in carica cinque anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti, se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

I Componenti: Tecnico comunale, l'Ufficiale sanitario, il rappresen-
tante E.P.T. ed il rappresentante VV. FF. non hanno voto deliberativo.

Per gli atti di speciale importanza, il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

La Commissione edilizia viene rinnovata ogni cinque anni e nella loro
composizione deve essere garantita la presenza della minoranza, median-
te elezione con vote limitato (Art. 7 Legge Reg. 27/12/78, n. 71).-

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Commissari e dei Componenti che hanno voto deliberativo.

I pareri saranno presi a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente designa tempestivamente tra i Commissari i relatori dei singoli progetti.

I Componenti la commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati.

Le funzioni di Segretario della Commissione edilizia saranno espletate dal Segretario comunale o da altre impiegate del Comune, all'uopo designato dal Sindaco.

Il Segretario dovrà redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal Presidente e dai Componenti la Commissione.

Il Segretario provvederà, inoltre, ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate e disegni alligati e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "ESAMINATO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA" con relativo parere, completata dalla data e dal visto dei Componenti la commissione.

I Componenti elettivi decadono d'ufficio dopo tre assenze non giustificate.

Il Sindaco riferirà nella prima seduta del Consiglio Comunale per la sostituzione.

I progetti respinti non possono essere riesaminati dalla Commissione edilizia, se prima non siano rielaborati recando quante specificate all'atto della relazione.

I membri della Commissione edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza in ragione di lire 3.000 (tremila) per seduta.-

CAPO III
CONCESSIONE

Art. 6

OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti e in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a concessione da parte del Sindaco; *in applicazione di quanto disposto dall'Art. 36 della L.R. n. 71/78 e dall'Art. 9 della legge n. 10/77*

- a) - costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale ed estetica, demolizione, ricostruzione totale e parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;
- b) - costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni, etc. ;
- c) - scavi, rinterrì, modifiche al suolo pubblico e privato, opere e costruzioni sotterranee;
- d) - opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzate);
- e) - modifiche, restauri, rifacimenti parziali e totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze ed aree pubbliche, che su aree private, purché visibili;
- f) - collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue e pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
- g) - collocamento e modifica di tende e tettoie aggettanti sulle spazie pubbliche e private;
- h) - qualsiasi opera muraria da realizzarsi sul Cimitero comunale.-

Art. 7

LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE

Non è richiesta concessione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, d'interesse artistico o storico; in applicazione di quanto disposto dall'Art. 31 primo comma, lettera a) e b) della legge 5/8/78 n. 457;

- a)- demolizione e ricostruzione di pavimenti interni;
- b)- coloriture e decerazioni interne e, in genere, lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- c)- spurgo, sostituzione e restauro di deccionate, fogne interne, fognelli, pozzetti, fosse settiche e biologiche, già esistenti;
- d)- impianti di servizi accessori come l'illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salve l'osservanza delle disposizioni di legge contenute in regolamenti specifici (2) e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterne.-

Art. 8

LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, ferme restando l'obbligo per il proprietario di dare, entro 24 ore, immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione, di cui al precedente Art. 6.-

